

Bari,

Regione Puglia
Area Politiche per lo sviluppo, il
lavoro e l'innovazione
Servizio formazione professionale
Via Corigliano 1
70132 Bari (BA)

OGGETTO: *Art. 80 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 -Trattamento fiscale delle borse di ricerca/studio cofinanziate con fondi dell'Unione Europea*

In relazione al trattamento tributario applicabile alle borse di studio erogate dalla Regione Puglia, nell'ambito del progetto "Ritorno al Futuro" (a valere sull'Asse IV - Capitale Umano del P.O. Puglia Fondo Sociale Europeo 2007/2013), si rappresenta quanto segue.

L'articolo 80 del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio 11 luglio, rubricato "Integrità dei pagamenti ai beneficiari" stabilisce che " *Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari*".

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, quale Autorità centrale responsabile del Piano di comunicazione nazionale sul FSE, con nota prot. n. 4397 del 17 ottobre 2011, ha precisato che le persone fisiche titolari di borse di studio cofinanziate con fondi strutturali non rientrano nella definizione di "beneficiario" contenuta all'articolo 2, comma 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 ("*operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; [...]*") e che, conseguentemente non si applica nei loro confronti il richiamato articolo 80 del medesimo Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Risultano, pertanto, superati i chiarimenti forniti dalla scrivente con il parere reso con nota del 9 luglio 2010, prot. n. 917-27935/2010.

Ne consegue che, con riferimento agli adempimenti afferenti il trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, la scrivente ritiene che la Regione Puglia, organismo responsabile dell'avvio e dell'attuazione del programma di formazione, in qualità di sostituto di imposta, debba applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 24 del DPR n. 600 del 1973.

In particolare, detta ritenuta deve essere applicata sull'intero importo corrisposto (Quota UE, quota Stato e quota Regione), che è considerato reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, compresa la parte finanziata con fondi strutturali dell'Unione Europea.

Per il soggetto percipiente, in attuazione delle ordinarie regole del TUIR, l'importo dell'intera borsa di studio concorre alla determinazione del reddito imponibile complessivo.

Si rappresenta, infine, che, avendo riguardo alle somme corrisposte nell'anno 2011, in relazione alle quali non sono state operate le ritenute in conformità alle precisazioni fornite, la "Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati" - Modello Cud 2012, qualora non ancora rilasciata, dovrà riportare l'indicazione nel riquadro riservato alle annotazioni obbligatorie del codice

"ZZ" della specifica "Somme assoggettate a tassazione nella misura del 50%, con obbligo di dichiarazione da parte del percipiente nella misura del 100%". In caso contrario, va predisposto apposito CUD integrativo recante la medesima annotazione.

IL DIRETTORE REGIONALE
Aldo Polite

